



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

Newsletter n. 1 – gennaio 2018

Area legale

IN BREVE

LEASING FINANZIARIO

- **Il caso in cui, secondo la Corte di Giustizia UE, il leasing finanziario è una cessione di beni ai fini IVA,**
a cura dell'Avv. Vittorio Versace (vai all'approfondimento)

PRIVACY

- **Focus sul nuovo Regolamento Europeo Privacy – il responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico,**
a cura dell'Avv. Nicola Salvarani (vai all'articolo)

DIRITTO SOCIETARIO

- **Un freno dal Tribunale di Milano all'estensione della norma ex art. 2467 cod. civ. sulla postergazione dei finanziamenti effettuati da soci alle S.p.A.,**
a cura dell'Avv. Chiara Pisani (vai all'articolo)

DIRITTO BANCARIO

- **Sistemi di Informazione Creditizia: efficacia e forma del preventivo avvertimento di cattivo debitore,**
a cura del Dott. Comm. Giuseppe Celestini (vai all'articolo)

RESPONSABILITA' MEDICA

- **Diritto all'indennizzo anche in caso di danno permanente da vaccinazione antinfluenzale,**
a cura dell'Avv. Lucia Campora (vai all'articolo)

CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE

- **Responsabilità civile e punitive damages,**
a cura dell'Avv. Federica Ballerini (vai all'articolo)



**HLB International
European Planning
Meeting**
18 & 19 January 2018,
Lisbon, Portugal

L'Avv. Federica Ballerini ha partecipato alla conferenza di HLB International tenutasi a Lisbona il 18 e 19 gennaio 2018, ulteriore occasione per rafforzare e continuare a sviluppare il network internazionale dello Studio.

<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6361160462813401088>

(vai all'evento)

CONTATTI E ULTERIORI INFORMAZIONI

Milano – Area Legale
20123 – S. Vittore, 16
Tel. 02.366.336.63
Fax 02.366.336.53
e-mail: milano.legali@tricol.it



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

HLB International European Planning Meeting 18 & 19 January 2018, Lisbon, Portugal

The HLB European One Day Meeting has been a success. It was held in Lisbon, Portugal with about 100 attendees from around the world.



Thanks to HLB, our Firm is able to support our clients in their international activities, by building strong relationships with HLB Members worldwide; this would of course increase the efficiency of our Firm and our network. Conversely, due to the interdisciplinarity and capability of being polyglot, our Firm is also able to support foreign investors attracted from Italy, providing a broad range of services related to the fields of Legal, Tax, Payroll and HR (we speak Italian, English, Chinese, French, Spanish, Russian, Bulgar, German, Romanian, Polish).

(torna all'indice)



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

NEWSLETTER N. 1 – GENNAIO 2018

AREA LEGALE

IL NOSTRO APPROFONDIMENTO

LEASING FINANZIARIO

- **Il caso in cui, secondo la Corte di Giustizia UE, il leasing finanziario è una cessione di beni ai fini IVA.**

Con la Sentenza 4 ottobre 2017 C-164/16, la Corte di Giustizia si è espressa in relazione all'interpretazione da dare all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b) della Direttiva 2006/112/C (di seguito "**Direttiva IVA**"), con specifico riferimento all'inquadramento, come prestazione di servizi o cessione di beni, dei contratti di locazione con opzione finale di acquisto.

Secondo l'art. 14, paragrafo 1, della Direttiva WA costituisce "*cessione di beni*" il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario.

Inoltre, secondo la lettera b) del successivo paragrafo 2, è considerata cessione di beni "*la consegna materiale di un bene in base ad un contratto che prevede la locazione di un bene per un dato periodo o la vendita a rate di un bene, accompagnate dalla clausola secondo la quale la proprietà è normalmente acquisita al più tardi all'atto di pagamento dell'ultima rata*".

La Corte ha ritenuto che, in base a tale disposizione, un contratto di locazione finanziaria, generalmente inquadrato nella categoria "*prestazione di servizi*" può essere qualificato come "*cessione di beni*", con diverse conseguenze ai fini IVA: mentre nel primo caso la base imponibile è costituita dall'importo del canone periodico, nel secondo caso l'imposta è esigibile nella sua totalità alla consegna del bene, e la base imponibile è costituita dal prezzo totale della cessione (cfr. articoli 63 e 64 della Direttiva IVA).

L'Amministrazione finanziaria del Regno Unito aveva riqualificato come cessione di beni un contratto di locazione con opzione di acquisto del bene al termine del periodo di locazione proposto da una società finanziaria di un noto gruppo automobilistico.

Studio Triberti Colombo & Associati – Area Legale

Via San Vittore n. 16 - 20123 Milano

Tel +39 02 366.336.63 - Fax +39 02 366.336.53



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

La Corte di Giustizia ha individuato gli elementi necessari e sufficienti affinché un contratto di leasing, nonostante la sua denominazione convenzionale, possa essere qualificato come "cessione di beni" ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera b). In particolare, devono ricorrere due elementi:

- una clausola esplicita di opzione di acquisto per il locatario;
- l'assenza di una reale alternativa economica alla suddetta opzione di acquisto.

Per il primo elemento la Corte lo ha ritenuto esistente anche quando il contratto preveda la possibilità per il locatario di esercitare un'opzione finale di acquisto, nel qual caso l'avverbio "normalmente" utilizzato dall'art. 14, paragrafo 2, lettera b), fa riferimento allo svolgimento prevedibile dell'accordo.

Per il secondo elemento la Corte ha precisato che per il locatario sussiste una reale alternativa economica se, al momento dell'esercizio dell'opzione, possa scegliere in piena libertà e sulla base dei propri interessi, tra acquisto del bene, restituzione dello stesso al locatore o estensione della locazione.

Tale situazione si verifica, secondo la Corte, quando l'opzione di acquisto offra nella sostanza un'alternativa economicamente razionale tra la scelta di acquistare e quella di non acquistare il bene al termine del contratto; e solo in questo caso il contratto può qualificarsi come "prestazione di servizi" e non come "cessione di beni" ai fini IVA; quando viceversa l'unica scelta economicamente razionale sia quella di acquistare il bene, il relativo contratto sarà qualificato come "cessione di beni".

In tale concetto risiede il significato dell'avverbio "*normalmente*" posto all'interno della definizione fornita dall'articolo 14, paragrafo 2, lettera b) della direttiva IVA che, secondo la Corte, deve fare riferimento "*semplicemente allo svolgimento prevedibile fino al suo termine di un accordo eseguito in buona fede dalle parti*".

La Corte di Giustizia ricorda che spetta al giudice nazionale valutare, caso per caso e in base alle circostanze specifiche di ogni fattispecie, se il contratto in forza del quale il bene è consegnato al locatario soddisfi o meno i suddetti requisiti.



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

Sulla inapplicabilità delle conclusioni della sentenza ai contratti di leasing finanziario stipulati in Italia

Alla luce delle conclusioni della Corte di Giustizia, è quindi opportuno interrogarsi circa i potenziali impatti della sentenza sull'operatività delle Società di leasing italiane in tutte quelle situazioni in cui l'esercizio dell'opzione finale di acquisto da parte del locatario al termine del contratto possa essere ritenuto l'unica scelta economicamente razionale alla luce delle condizioni contrattuali, tra cui in particolare un valore di riscatto sensibilmente inferiore al presumibile valore di mercato del bene.

Tali contratti, in base alle indicazioni della Corte, potrebbero essere qualificati quali cessioni di beni, ai sensi dell'art. 14, paragrafo 2, lettera b) della Direttiva IVA, con conseguente esigibilità dell'IVA relativa all'intero corrispettivo contrattuale all'atto della consegna del bene oggetto di contratto.

In Italia i contratti di leasing sono stati finora pacificamente ricondotti nell'alveo delle prestazioni di servizi (fino all'esercizio dell'opzione finale di acquisto), causando in capo agli operatori un legittimo affidamento sul regime Iva applicabile ai canoni di leasing, che non può sicuramente venir meno con effetti retroattivi su operazioni già concluse per effetto della pronuncia della Corte.

Come noto, i destinatari dei precetti contenuti nelle direttive comunitarie sono gli Stati membri e non già i singoli, di talché la disposizione contenuta in una direttiva non puntualmente recepita non può, di per sé, creare obblighi a carico di un singolo e, conseguentemente, non può essere fatta valere, in quanto tale, nei suoi confronti. Alle autorità nazionali è, infatti, del tutto preclusa la possibilità di applicare direttamente una normativa comunitaria in danno del contribuente solo perché la norma interna, nel recepirne il contenuto, se ne è discostata.

La Sentenza della Corte di Giustizia ruota attorno alla definizione di cessione di beni recata dall'art. 14, secondo comma, lett. b) della Direttiva, non recepita (in quei termini) nel nostro ordinamento, che infatti non include tra le cessioni di beni «la consegna materiale di un bene in base ad un contratto che prevede la locazione di un bene per un dato periodo o la vendita a rate di un bene, accompagnate dalla clausola secondo la quale la proprietà è normalmente acquisita al più tardi all'atto di pagamento dell'ultima rata».



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

Il mancato recepimento della normativa comunitaria su questo specifico punto non può essere fatto valere dall'Amministrazione finanziaria a danno del singolo contribuente, almeno fino a quando il precetto comunitario non venga recepito dal legislatore o, quanto meno, fino a quando l'Amministrazione stessa non formalizzi un'interpretazione della norma domestica in linea con la legislazione comunitaria (ammesso che ciò sia possibile).

E' inoltre importante ricordare che mentre il diritto inglese è consuetudinario, il diritto italiano è invece codificato e la recentissima legge n. 124/2017, che ai commi 136-140 ha introdotto la disciplina della locazione finanziaria, sancendo la natura finanziaria del contratto di leasing finanziario, ha escluso la duplicità tipologica che distingueva il leasing traslativo dal leasing di godimento, e ha escluso alla radice, anche sul piano fiscale, che lo stesso contratto possa avere natura di cessione dei beni, poiché la riserva di attività di leasing finanziario in capo alle banche ed agli intermediari finanziari fa sì che il contratto sia qualificato come prestazione di servizi di natura creditizia.

Avv. Vittorio Versace – vversace@tricol.it

(torna all'indice)



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

NEWSLETTER N. 1 – GENNAIO 2018

AREA LEGALE

PRIVACY

- Focus sul nuovo Regolamento Europeo Privacy – il responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico.

L'art. 37, par. 1, lett. a) del nuovo Regolamento Europeo sulla privacy (RGPD) prevede che i titolari e i responsabili del trattamento designino un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) “*quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali*”. Pertanto dal prossimo mese di maggio le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Regioni e gli enti locali, le università, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende del Servizio sanitario nazionale e le autorità indipendenti saranno tenute alla nomina di un RPD. Probabilmente la nomina ricadrà su un elemento interno alla PA ovvero su un dirigente o un funzionario con alta professionalità, che possa garantire di poter svolgere le proprie funzioni con autonomia e indipendenza. Impareremo dunque a leggere nelle informative fornita agli interessati i dati di contatto del RPD, che saranno altresì pubblicati sui siti web della PA e comunicati al Garante. E' possibile che quanto più aumentino complessità e/o sensibilità dei trattamenti tanto maggiori debbano essere le risorse messe a disposizione del RPD, fino dunque a costituire un apposito ufficio con più risorse a disposizione. Una maggiore professionalizzazione della PA in ambito privacy potrebbe coinvolgere direttamente o indirettamente anche quei soggetti privati che abitualmente contrattano con il pubblico, i quali dovranno porre particolare attenzione all'adeguamento al RGPD posto che tra le funzioni del RPD c'è quella di essere “*adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali*”, dunque anche nelle questioni contrattuali.

Avv. Nicola Salvarani – nsalvarani@tricol.it

(torna all'indice)



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

NEWSLETTER N. 1 – GENNAIO 2018

AREA LEGALE

DIRITTO SOCIETARIO

- Un freno dal Tribunale di Milano all'estensione della norma ex art. 2467 cod. civ. sulla postergazione dei finanziamenti effettuati da soci alle S.p.A..

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 11552 del 16 novembre 2017, ha ritenuto di non allinearsi con quanto pronunciato in precedenza dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 14056/2015.

La Suprema Corte aveva ritenuto di poter estendere alle società per azioni la norma di cui all'art. 2467 cod. civ., riguardante la postergazione del finanziamento-soci, con la precisazione che detta estensione potesse operare, perlomeno, se la società per azioni avesse avuto *“una base azionaria familiare o comunque ristretta; la coincidenza tra le figure dei soci e quelli degli amministratori”*.

Premesso che il finanziamento effettuato dal socio alla società deve ritenersi assoggettato al particolare regime di inesigibilità e postergazione previsto dall'art. 2467 cod. civ. quando i presupposti ivi indicati (ossia che l'erogazione del finanziamento da parte del socio viene effettuata quando vi è una situazione di sproporzione dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o in cui comunque, dato lo squilibrio finanziario della società, era ragionevole attendersi un conferimento in conto capitale) siano presenti sia al momento della concessione del credito sia al momento della richiesta di rimborso, il tribunale meneghino ha ritenuto di non condividere il ragionamento sviluppato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 14056/2015 al fine di estendere alle società azionarie la disciplina legale dettata per le s.r.l. dall'art. 2467 c.c..

Le critiche sollevate dal Tribunale di Milano sono volte ad evidenziare che l'interpretazione estensiva della norma in esame non è corretta in quanto:

- 1) la costituzione e la conseguente appartenenza a un determinato tipo societario *“richiama con immediatezza la disciplina relativa e crea nei terzi e nei soci stessi un affidamento meritevole di protezione”*, con la conseguenza che l'*“estensione o addirittura l'applicazione analogica ad un tipo capitalistico di una norma dettata per altro tipo di società di capitali”* deve essere vagliata *“con rigorosa cautela ermeneutica”*;
- 2) vi è stata un'esplicita ed evidente *“scelta legislativa di dare alle società a responsabilità limitata una struttura tipologica autonoma e, conseguentemente, una regolamentazione differenziata, sotto quasi tutti i profili qualificanti, rispetto a quella della società azionaria”*;
- 3) *“di fronte ad una specifica regola di carattere imperativo che comprime la (fondamentale) regola generale dell'autonomia dei privati di modellare liberamente il contenuto dei rapporti patrimoniali tipici (nella specie, il mutuo: art. 1322 co. 1° c.c.)”* impedisce l'applicazione *“oltre i casi e i tempi in ess[a] considerati”*.



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

A fronte di dette osservazioni il Tribunale di Milano concludeva rilevando che tutto ciò esposto “rende ragione di una ricostruzione della ratio legis dell’art. 2467 c.c. forse più circoscritta rispetto a quella proposta dall’orientamento che qui si critica, ma più aderente al dato normativo positivo ed al sottosistema delle società a responsabilità limitata”.

Avv. Chiara Pisani – cpisani@tricol.it

(torna all'indice)



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

NEWSLETTER N. 1 – GENNAIO 2018

AREA LEGALE

DIRITTO BANCARIO

- Sistemi di Informazione Creditizia: efficacia e forma del preventivo avvertimento di cattivo debitore.

Con sentenza della Cassazione civile, sez. I, del 13 giugno 2017, n. 14685 viene regolamentato il Sistemi di Informazione Creditizia e segnalazione preventiva ed avvertimento del cattivo debitore

La dichiarazione di “preventivo avvertimento”, ovvero di preavviso, di cui alla norma dell'art. 4, comma 7 della Delibera Garante Privacy 16 novembre 2004, n. 8, ha natura recettizia, in quanto specificamente diretta alla persona dell’interessato e intesa a manifestare la decisione dell’intermediario finanziario di provvedere alla sua classificazione come “cattivo debitore”. È dunque sottoposta alle prescrizioni generali di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c. e l’onere di preavviso risulta assolto solo quando la dichiarazione abbia effettivamente raggiunto il domicilio del destinatario, salva restando l'eventualità che quest'ultimo provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

Con tale sentenza, la Cassazione ha voluto sancire che, ai fini della segnalazione nei Sistemi di Informazione Creditizia, l’invio della dichiarazione di preavviso, di cui all'art. 4, comma 7 della Delibera Garante Privacy 16 novembre 2004, n. 8, può essere effettuato tramite l’utilizzo del sistema Postel, non essendo state prescritte dalla citata Delibera forme specifiche. Relativamente alla prova dell’assolvimento dell’onere della spedizione, è sufficiente l’attestazione dell’intermediario finanziario, atteso che quest’ultimo se ne assume la responsabilità ai sensi dell’art. 168 del Codice della Privacy.

Dott. Comm. Giuseppe Celestini – gcelestini@tricol.it

(torna all’indice)



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

NEWSLETTER N. 1 – GENNAIO 2018

AREA LEGALE

RESPONSABILITA' MEDICA

- Diritto all'indennizzo anche in caso di danno permanente da vaccinazione antinfluenzale.

Con sentenza n. 268 del 14 dicembre 2017 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della Legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, nei confronti di coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antinfluenzale. Con detta sentenza, pertanto, la Corte Costituzionale ha esteso il riconoscimento del diritto all'indennizzo (purché sempre “*in presenza di una patologia irreversibile e previo accertamento del nesso causale tra questa e la vaccinazione*”) anche a quei soggetti che abbiano subito menomazioni permanenti in seguito a vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, antinfluenzale. La ragione di detta estensione si rinviene “*nelle esigenze di solidarietà sociale che si impongono alla collettività, laddove il singolo subisca conseguenze negative per la propria integrità psico-fisica derivanti da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato) effettuato anche nell'interesse della collettività.*” Ciò che rileva, pertanto, ai fini della predetta estensione è l'obiettivo che la vaccinazione vuol conseguire (ossia “*garantire e tutelare la salute (anche) collettiva attraverso il raggiungimento della massima copertura vaccinale*”), rimanendo del tutto irrilevante la modalità scelta dalle autorità sanitarie per far aderire la collettività ad un programma di politica sanitaria (previsione di un obbligo vaccinale piuttosto che sola raccomandazione). La Corte Costituzionale ha precisato che l'estensione del riconoscimento del diritto all'indennizzo dalla stessa operata non deve essere intesa come una valutazione negativa da parte della stessa “*sul grado di affidabilità scientifica della somministrazione delle vaccinazioni. Al contrario, la previsione dell'indennizzo, originariamente riservata ai casi di lesioni permanenti derivanti da vaccinazioni obbligatorie, e la sua estensione ...completano il “patto di solidarietà” tra individuo e collettività in tema di tutela della salute e rendono più serio e affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali, al fine della più ampia copertura della popolazione*”.

Avv. Lucia Campora – lcampora@tricol.it

(torna all'indice)



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

NEWSLETTER N. 1 – GENNAIO 2018

AREA LEGALE

CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE

- Responsabilità civile e punitive damages.

Nella redazione dei contratti internazionali, in particolare quelli connotati da elementi di estraneità legati ad ordinamenti anglosassoni, occorrerà d'ora in avanti tenere in considerazione il *revirement* delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di *punitive damages*.

Ricordiamo che i *punitive damages* sono un istituto giuridico degli ordinamenti di *common law*, in particolare degli Stati Uniti, che prevede, in caso di responsabilità del danneggiante per dolo o colpa grave, il riconoscimento al danneggiato di un ulteriore autonomo risarcimento punitivo oltre a quello necessario per compensare il danno subito.

Tale istituto è sempre stato considerato dalla giurisprudenza di legittimità contrario all'ordine pubblico nazionale, soprattutto per il "carattere monofunzionale della responsabilità civile" costituito dal mero carattere reintegratorio del risarcimento, finalizzato esclusivamente a riportare il danneggiato allo *status quo ante* il danno (v. *ex multis* Cass. n. 1183/07).

Senonché negli ultimi anni, si è andato affermando un *trend* giurisprudenziale sempre più slegato dall'impostazione classica di cui sopra. A partire dal 2015, infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione "hanno messo in luce che la funzione sanzionatoria del risarcimento del danno non è più incompatibile con i principi generali del nostro ordinamento" (v. Cass. SS.UU. 9100/15). E, da ultimo, la Cassazione SS.UU. n. 16601 del 05/07/2017 ha espressamente sancito che, accanto alla "preponderante e primaria funzione compensativo riparatoria" si riconosce adesso una "natura polifunzionale che si proietta verso più aree", tra cui le principali sono quella preventiva e quella sanzionatorio-punitiva: l'istituto dei risarcimenti punitivi "non è quindi ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano". Ciò pare essere stato confermato anche dalla giurisprudenza costituzionale: ricordiamo infatti che le sentenze della Corte Costituzionale n. 303/2011 e 238/2014 hanno riconosciuto da tempo una concezione polifunzionale della responsabilità civile, la quale risponde soprattutto a un'esigenza di effettività della tutela.

Ad ogni modo, i danni punitivi - pur configurabili nell'ordinamento italiano e riconosciuti dal sentire giuridico comune - non possono considerarsi immanenti al sistema della responsabilità civile di cui all'articolo 2043 c.c. e non trovano applicazione *tout court*, costituendo ancora un'eccezione che, in quanto tale, deve essere legittimata da una specifica previsione legislativa. Spetta al legislatore, pertanto, decidere in quali casi sia possibile configurare un risarcimento punitivo.

Studio Triberti Colombo & Associati – Area Legale

Via San Vittore n. 16 - 20123 Milano

Tel +39 02 366.336.63 - Fax +39 02 366.336.53



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

In altre parole, viene astrattamente riconosciuta la possibilità di delibazione nel sistema italiano di una sentenza straniera che preveda la condanna ad un risarcimento punitivo, ma i giudici italiani dovranno prima accertarsi che nell'ordinamento straniero tale condanna sia pronunciata su “*basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna*” (essendo appunto gli illeciti negli ordinamenti anglosassoni tipici, ovvero stabiliti caso per caso dalla legge). Il concetto di “ordine pubblico” quale limite per la delibazione della sentenza, infatti, deve essere riletto in un'ottica più permeabile, cercando il punto di equilibrio tra il controllo sull'ingresso di norme o sentenze straniere contrarie all'ordinamento giuridico interno e una funzione promozionale dei valori tutelati dal diritto internazionale.

In termini pratici, la scelta della legge italiana nei contratti internazionali potrebbe non essere più sufficiente di per sé, quale schermo contro i *punitive damages*, dovendo necessariamente il contraente italiano assumere qualche accortezza in più nella redazione di *liability clauses* più tutelanti.

Avv. Federica Ballerini – fballerini@tricol.it

(torna all'indice)